

## Verbale di incontro

-0-

Oggi, 19/04/2012, presso i locali della Direzione Generale della Banca siti in Bari al Vico San Domenico, si sono riunite le Parti firmatarie dell'accordo del 14/01/2011 al fine di verificare, ai sensi dell'art. 13 dell'accordo citato, lo stato complessivo degli esodi.

Nell'ambito dell'incontro, l'Azienda ha comunicato alle OO.SS. il dato complessivo degli esodi, specificando che: a) alla data del 20/06/2011 il numero totale delle dimissioni rassegnate in adesione al piano di incentivo all'esodo di cui all'accordo collettivo del 14/01/2011, accolte dall'azienda con nota del 13/07/2011, è stato pari a 103; b) alla data odierna il numero delle risoluzioni intervenute a seguito dell'applicazione dell'accordo collettivo del 14/01/2011 è pari a 31, risultando pertanto inferiore al numero totale di unità in esubero individuate dall'art. 3 del citato accordo. L'Azienda ha evidenziato, inoltre, che l'accordo collettivo stipulato in data 14/01/2011, agli articoli 3 e 8, prevede il diritto di accesso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore.

Le OO.SS. confermano che nell'accordo collettivo del 14/01/2011 le Parti avevano previsto, agli articoli 3 e 8, il diritto di accesso, su base esclusivamente volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore secondo i criteri già fissati nell'accordo stesso, ai quali ovviamente fanno espresso rinvio unitamente alla disciplina generale di cui al DM 158/2000 ed al DM 226/2006.

Alla luce delle osservazioni che precedono, La Banca comunica che, a breve, contatterà tutti i lavoratori che, ai sensi degli articoli 3 e 8 dell'accordo collettivo del 14/01/2011, hanno il diritto di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore. Resta inteso che l'adesione al Fondo avverrà solo su base esclusivamente volontaria, in linea con quanto previsto dal più volte menzionato accordo del 14/01/2011 e con la disciplina generale di cui al DM 158/2000 ed al DM 226/2006.

Nell'ipotesi in cui, a seguito di modifiche normative/legislative, i lavoratori aderenti al Fondo di Solidarietà di settore vedessero pregiudicato il diritto al percepimento dei trattamenti previdenziali pubblici, gli stessi avranno diritto, esaurito l'intero periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà, a rientrare in servizio – con il medesimo trattamento economico/retributivo ed il medesimo inquadramento spettante al momento di accesso al Fondo di Solidarietà – fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione. Per il suddetto periodo l'Azienda si riserva la facoltà di accordare un congedo retribuito.

Banca Popolare di Bari



Oo.Ss.



Egr. Collega,

in data 14 gennaio 2011 è stato siglato l'accordo sindacale che prevede un piano di esodi incentivati e l'accesso al Fondo di Solidarietà di settore.

Con l'occasione Le ricordiamo che nei confronti dei lavoratori che, in virtù dell'accordo sindacale del 14/01/2011 sopra citato, accedono al Fondo di Solidarietà di settore vengono confermate le agevolazioni di seguito riportate:

a) Evoluzione normativa.

Nell'ipotesi in cui, a seguito di modifiche normative/legislative, i lavoratori aderenti al Fondo di Solidarietà di settore vedessero pregiudicato il diritto al percepimento dei trattamenti previdenziali pubblici, gli stessi avranno diritto, esaurito l'intero periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà, a rientrare in servizio – con il medesimo trattamento economico/retributivo ed il medesimo inquadramento spettante al momento di accesso al Fondo di Solidarietà – fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione. Per il suddetto periodo l'Azienda si riserva la facoltà di accordare un congedo retribuito.

b) Condizioni bancarie riservate al Personale.

A decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, ai rapporti bancari, ivi compresi i mutui ed i finanziamenti in essere alla data di accesso al Fondo, intestati ai dipendenti interessati, continueranno ad essere applicate le stesse condizioni in vigore per il Personale in servizio; al momento dell'effettivo pensionamento dette condizioni verranno parificate tempo per tempo alle condizioni previste per il Personale in quiescenza.

c) Previdenza complementare.

A decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, la Banca riconoscerà un importo pari alla somma versata a titolo di contribuzione aziendale alla forma di previdenza complementare di appartenenza alla data di risoluzione del rapporto di lavoro prendendo come riferimento l'ultima retribuzione annuale utile ai fini del calcolo del TFR; tale importo viene erogato a titolo di incentivo all'esodo e ad integrazione del TFR.

d) Assistenza sanitaria.

A decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, sarà garantito il proseguimento della copertura sanitaria alle stesse condizioni tempo per tempo in vigore per il Personale in servizio.

e) Polizza infortuni extra professionali.


A decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, sarà garantito il proseguimento della copertura assicurativa per i rischi extra professionali prevista tempo per tempo per il Personale in servizio.

f) Provvidenza caso morte.

A decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà e per il periodo di permanenza nello stesso, saranno garantite tutte le provvidenze previste in caso di morte dei dipendenti in servizio tempo per tempo vigenti.

g) Incentivo economico

I lavoratori aderenti al Fondo di Solidarietà, percepiranno l'incentivo di cui all'accordo sindacale del 14.1.2011.



Bari, 19 aprile 2012

Spett.li OO.SS.  
Banca Popolare di Bari

Come da intese, alleghiamo alla presente nota una bozza della lettera che verrà consegnata ai dipendenti in occasione dell'eventuale adesione al Fondo di solidarietà di Settore.

Cordiali saluti

All. c.s.

